

Riattivazione di polizze sospese nei loro  
effetti.

Il Regio Commissario  
visto il R. D. 11 gennaio 1913 N° 28; considerato:  
a) che allo scopo di semplificare i rap-  
porti tra gli Uffici della Direzione e le  
Agenzie Generali è opportuno che vi  
sieno, in quanto possibile, norme comu-  
ni regolatrici sia per le polizze emesse  
dall'Istituto che per quelle del portafol-  
lo ceduto;

b) che quindi conviene estendere a queste  
per la rinnesa in vigore senza visita me-  
dica e col solo pagamento degli interessi  
di mora, il termine di 4 mesi dalla sca-  
denza concesso dall'art. 5 capov. 3 delle  
condizioni di polizza per le assicura-  
zioni in caso di morte approvato con  
R. D. 12 Dicembre 1912 e 8 agosto 1913;

c) che tale provvedimento deve intender-



si adottato esclusivamente in via tem-  
poranea e senza pregiudizio di una eventua-  
le riforma delle condizioni di polizza,  
da effettuarsi con atto di Governo, anche  
intesa a restringere il termine di 4 mesi  
ora concesso agli assicurati diretti del-  
l'Istituto;

d, che, data la concessione, per tutte le po-  
lizze, del sindacato termine d' cui all' art.  
5, rendesi evidentemente superfluo e inop-  
portuno l'uso del Mod. A.C.R. 28 (dichiarazione  
di buono stato di salute, rilasciata  
dall'assicurato) che pertanto deve abo-  
lirsi:

### delibera

1° che agli assicurati con polizza del por-  
tafoglio preconstituito sia esteso, per quan-  
to riguarda la riattivazione col solo pa-  
gamento dei premi e degli interessi di mora,  
e senza visita medica, il termine di 4 mesi  
dalla scadenza concesso dall' art. 5 condi-  
zioni delle polizze dell'Istituto per assi-  
curazioni per caso di morte;

2° che sia contemporaneamente soppresso  
l'uso del Mod. A.C.R. 28 e rigorosamente in-

bito agli Agenti Generali, trascorso il  
termino di 4 mesi dalla data di scaden-  
za, di ricevere pagamento di premi sen-  
za preventiva regolare visita medica  
dell'assicurato e senza l'autorizzazione  
esplicita della Direzione Generale.

Roma, 23 febbraio 1923

Il Regio Commissario

Luigi

Liquidazioni - Scadenze e sinistri.

Il Regio Commissario  
visto il R. D. 11 Gennaio 1923 N. 28  
considerato:

che occorre attuare opportuni provve-  
dimenti per rendere più sollecite le liqui-  
dazioni delle polizze pervenute a scaden-  
za e sinistrate mettendo gli assicurati  
in grado di rapidamente realizzare il  
beneficio garantito col contratto di assi-  
curazione

delibera

1° che, a mezzo delle Agenzie Genera-  
li, con appositi avvisi spediti dalla  
Direzione Generale, gli assicurati sieno



preventivamente avvertiti della scadenza dei loro contratti così da essere in grado di potere presentare, prima della scadenza stessa, i documenti necessari per la liquidazione, indicati a tergo degli avvisi medesimi,

2° che le polizze sinistrate facenti parte dei portafogli ceduti, e quelle emesse dall'Istituto e in vigore da oltre 5 anni, escluse quelle assicuranti capitali da L. 100.000 in più, sieno liquidate dagli Uffici competenti senza il previo nulla osta della Consulenza Sanitaria;

3° - che le lettere d'incarico per inchieste sanitarie ai funzionari o medici incaricati sieno redatte dal sanitario che esamina i sinistri cui l'incarico si riferisce;

4 - che le inchieste, sia di carattere sanitario che di indole amministrativa, connesse ad eventuali contestazioni di sinistri, dovranno essere precedute dal parere del Servizio 3° (Ufficio Legale).

5 - I fascicoli dei sinistri liquidati, giusta le disposizioni precedenti (N°2) senza il preventivo nulla - osta della

Consulenza Sanitaria, dovranno essere, a liquidazione ultimata, inviati alla Consulenza Sanitaria perché possa trarre tutti gli elementi e i dati necessari per le statistiche sanitarie.

Roma, 23 febbraio 1923

Il Regio Commissario  
Lu. Tur.

Concessione di provvigioni agli impiegati addetti alle "Assunzioni dirette"

Il Regio Commissario visto che la produzione diretta dello Istituto, perfezionata durante gli ultimi tre trimestri del 1922, ha raggiunto la cifra di L. 4.835.552,44,

tenuto conto che sulla produzione diretta è sempre stata assegnata una percentuale agli impiegati incaricati di raccoglierla

delibera

di assegnare ai funzionari Rampollo Carlo e De Laurentis Francesco addetti alle "Assunzioni dirette" una provvigione



limitata all'uno per mille (dato il miglioramento economico conseguito da detti funzionari nel 1922) della somma assicurata di cui sopra e cioè complessive L. 4.835 da dividersi in parti uguali.

Roma, 23 febbraio 1923

Il Regio Commissario  
di TS

Concessione di gratificazioni a termini dell'art. 43 del Regolamento Interno.

Il Regio Commissario  
 visto l'art. 43 del Regolamento Interno che prevede per la fine di ogni anno la concessione di gratificazioni a coloro che con attività e zelo hanno concorso alla più sollecita computazione dei bilanci o al miglior andamento dell'Azienda

tenuto conto dell'attività spiegata durante il 1922 particolarmente dal personale direttivo e da quello addetto alla computazione dei bilanci tecnico e finanziario (Servizio II e IV)

tenuto ancora presente che sulla somma preventivata per la corrispondenza

della duplia mensilità a fine di Dicembre  
si sono economizzate circa £40.000 per  
restrizioni adottate,

viste le proposte fatte dai Capi Servizi  
per il personale dipendente

delibera

di assegnare per gratificazioni al per-  
sonale per l'anno 1922, complessive £148.950  
(centoquarantaottomilanovecentocinquanta)  
di cui £8.700 a carico dell'Armed Forces  
and Combattenti e £4.500 a carico delle spese  
di produzione.

Firma, 23 febbraio 1923

Il Regio Commissario

li 14